

Concordato preventivo - ammissione – Cass. n. 11216/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – condizioni - Verifica della fattibilità - Limiti - Elementi originari o sopravvenuti - Rilevanza.

In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 02)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_085](#), [Dlgs_14_2019_art_047](#), [Dlgs_14_2019_art_106](#)